

# **KYOTO CENTER ASD APS - Verbale dell'Assemblea straordinaria del 26/06/2023**

## **Seconda convocazione**

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 22.00, di seguito all'Assemblea ordinaria dei Soci, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il/la Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 16 e regolarmente rappresentati n. 25 soci e così complessivamente n. 25 soci come da registro presenze (Allegato A). Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Vincenzo Mordacci, il quale chiama alle funzioni di Segretario il/la Sig./ra Deanna Davolio.

### **Sono presenti i seguenti signori :**

- 1-Mordacci Vincenzo
- 2-Davolio Deanna
- 3-Guerreschi Gabriele
- 4-Mordacci Lara
- 5-Leali Maurizio
- 6-Bertoli Massimiliano
- 7-Storchi Stefano
- 8-Arioli Marco
- 9-Bavutti Vincenzina
- 10-Mottola Maurizio
- 11-Reverberi Giulio
- 12-Moreschi Manuele
- 13-Mariolu Andrea
- 14-Aldrovandi Massimiliana
- 15-Wirda Eva
- 16-Soliani Stefano
- 17-Francesconi Milvia
- 18-Mercurio Valentina
- 19-Tosi Valentina
- 20-Ciornii Renata
- 21-Leite Soraya
- 22-Vezzani Vittoria

23-Benassi Antonella

24-Geretti Veronica

25-Cacciani Valentina

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene Vincenzo Mordacci per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica. La riforma dell'ordinamento sportivo, in particolare il Decreto Legislativo 36/2021 in vigore dal primo luglio 2023, prevede infatti i requisiti statutari dei sodalizi sportivi in parte nuovi rispetto a quelli previsti già dall'art. 90 della Legge 289/2002.

In particolare, evidenzia che l'associazione può mantenere tale qualifica in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) è una associazione il cui oggetto sociale è l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Trattandosi di associazione di promozione sociale lo svolgimento di tale attività non deve essere prevalente, anche se nei fatti lo è, atteso che l'associazione può svolgere anche altre attività di interesse generale;
- 3) è affiliata ad organismi sportivi riconosciuti dal CONI;
- 4) è iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il Presidente illustra quindi il testo revisionato dello statuto evidenziando che all'interno della nuova formulazione sono state introdotti aspetti che sono stati indicati dal menzionato Decreto Legislativo 36/2021 ma anche requisiti richiesti dal Ministero del Lavoro ai fini della qualifica di ente del terzo settore.

Si ricorda che la sede legale è nel Comune di Guastalla, restando valida l'attuale sede in via Sacco e Vanzetti 2/c.

Si segnala in particolare che il DLgs 36/2021 ha introdotto:

- 1) una nuova definizione dell'**oggetto sociale**, essendo necessario specificare *“l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile (e principale) dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”*. Trattandosi di associazione di promozione sociale non si rende necessario specificare la natura principale dell'attività sportiva dilettantistica ben potendo svolgere anche attività di interesse generale diverse da quelle sportive.

**Si ritiene pertanto necessario modificare parzialmente l'attuale formulazione dell'art. 3:**

*“L’associazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale dirette ai soci, relativi famigliari e terzi:*

*a) organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche con particolare, ma non esaustivo, riferimento alle discipline delle arti marziali, della danza, della ginnastica per la salute e per il fitness attraverso:*

*- l’attività didattica;*

*- il coinvolgimento dei soci in attività competitive e/o agonistiche organizzate direttamente o indette dagli Enti affilianti:*

*- la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi”;*

**con**

*“L’associazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale dirette ai soci, relativi famigliari e terzi:*

*a) l’esercizio in via stabile (e principale) dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esaustivo, riferimento alle discipline delle arti marziali, della danza, della ginnastica per la salute e per il fitness”.*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità;

2) la possibilità di **svolgere attività diverse** da quelle sportive solo se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano. Questa nuova disposizione non necessita di essere recepita in quanto già implementata all’articolo 3 dello statuto in conformità ad analoga previsione contenuta dal Codice del terzo settore a cui l’associazione si è conformata in qualità di associazione di promozione sociale;

3) una **nuova disciplina dell’incompatibilità dei dirigenti sportivi** all’art. 11, ai sensi del quale *“E’ fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.”* per cui si ritiene opportuno modificare l’art. 17, dedicato al Consiglio Direttivo che attualmente recita:

*“Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sette, scelti tra gli associati in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo nell’assunzione dell’incarico”.*

Con

*“Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea, è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sette, scelti tra gli associati in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e da quello sportivo nell’assunzione dell’incarico”.*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità. Interviene il Sig. Marco Arioli per chiedere ai componenti il Consiglio Direttivo se incorrano in cause di incompatibilità, atteso che la disposizione risulta più limitante rispetto alla precedente.

Intervengono i Consiglieri per informare che gli attuali Consiglieri non incorrono in cause incompatibilità.

- 4) una **nuova disciplina in materia di divieto di distribuzione indiretta di utili** (art. 8) ai sensi della quale *“1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. 2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”*. La disposizione citata è contenuta nella disciplina delle imprese sociali ma per le associazioni è la medesima prevista per gli enti del terzo settore dal Decreto Legislativo 117/2017. **Non è necessario inserire una clausola che la recepisca ma ai fini organizzativi e di monitoraggio della corretta gestione dell'associazione si ricorda che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:**

*“a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;*

*b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);*

*c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);*

*d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;*

*e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;*

*f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”.*

- 5) Si registra che alcuni Uffici del Registro nazionale del terzo settore hanno richiesto che lo statuto definisse compiutamente le modalità di esercizio del diritto di accesso ai libri soci che deve essere riconosciuto agli associati.

**Si rende pertanto opportuno modificare l'attuale formulazione dell'art. 6:**

*“Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:*

*- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;*

*- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;*

*- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. I soci minorenni vengono rappresentati in Assemblea dal genitore che ha sottoscritto la domanda di adesione a cui è riconosciuto diritto di voto ma non l'elettorato passivo a meno che non diventi a sua volta socio del sodalizio;*

*- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne a partire dall'accettazione della domanda di ammissione se antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea;*

*- diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo, essendo garantita la pubblicità delle deliberazioni assembleari e dei bilanci”;*

con

*“Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:*

*- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;*

*- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;*

*- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. I soci minorenni vengono rappresentati in Assemblea dal genitore che ha sottoscritto la domanda di adesione a cui è riconosciuto diritto di voto ma non l'elettorato passivo a meno che non diventi a sua volta socio del sodalizio;*

*- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne a partire dall'accettazione della domanda di ammissione se antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea;*

*- diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, anche a mano o a mezzo posta elettronica certificata. Il*

*Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire all'associato il diritto di accedere alla documentazione. Il trattamento dei dati personali ivi contenuti da parte dell'associato è limitato all'esercizio dei diritti e doveri associativi e all'esercizio di azioni in qualsiasi giudizio tese a tutelare la posizione dell'associato o della stessa associazione";*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità;

- 6) si registra inoltre che alcuni Uffici del Registro nazionale del terzo settore hanno contestato che nelle assemblee straordinaria, ancorché in seconda convocazione, fosse previsto che il quorum costitutivo fosse soddisfatto a prescindere dal numero degli associati presenti. Si ritiene pertanto opportuno, ancorché gravoso, **modificare l'attuale formulazione dell'articolo 16** ai sensi del quale:

*"L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:*

- 1) modificazioni dello Statuto,*
- 2) operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione,*
- 3) sullo scioglimento dell'Associazione e liquidazione del patrimonio residuo.*

*Per modificare lo statuto o per effettuare operazioni straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti".*

### **Con**

*"L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:*

- 1) modificazioni dello Statuto,*
- 2) operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione,*
- 3) sullo scioglimento dell'Associazione e liquidazione del patrimonio residuo.*

*Per modificare lo statuto o per effettuare operazioni straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è valida in presenza di un terzo (1/3) dei soci e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti".*

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Evidenzia inoltre che nel testo sono rintracciabili i requisiti richiesti dalle seguenti fonti normative:

- 1) Codice civile;
- 2) Codice del Terzo settore ai fini della qualificazione come associazione di promozione sociale;
- 3) Decreto legislativo 36/2021 ai fini della qualificazione del sodalizio come associazione sportiva dilettantistica;

- 4) articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo (recante i medesimi vincoli statutari previsti dall'art. 148, ottavo comma, del testo unico delle imposte sui redditi applicabile finché non entra in vigore l'articolo 85 del DLgs 117/2017);

<b>Clausola statutaria</b>	<b>riferimento</b>	<b>statuto</b>
Denominazione sociale APS	35 CTS	1
Denominazione sociale dilettantistica	Art. 7 DLgs 36/2021	1
Allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi delle società e associazioni sportive da parte del CONI", gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale (n.d.r. vedi News 29_2004), devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell'ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi.	Delibera CONI 15/7/2004	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	4, 21 CTS	2
Sede legale	21 CTS	1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	2
Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;	Art. 7 DLgs 36/2021	11
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	Non prevista
Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano	5 CTS	3
Indicazione dell'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;	Art. 7 DLgs 36/2021	3
Indicazione dei destinatari delle attività	35 CTS	2
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	6 CTS	3, 19
Esercizio attività diverse da quelle sportive	Art. 9 DLgs 36/2021	3, 19
Requisiti di ammissione con espressa esclusione di criteri discriminatori	21 CTS	2
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS (avere come soci un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale ed eventualmente avere tra i propri soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS, fatta eccezione per le APS che siano Enti di promozione sportiva)	35 CTS	4
Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	4

<i>Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione</i>	23 CTS	5, con possibilità di delega
<i>Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)</i>	23 CTS	Non derogato
<i>Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso)</i>	23 CTS	5
<i>Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").</i>	23 CTS	Non derogato
<i>Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa</i>	35 CTS	2
<i>Indicazione dei diritti e doveri dei soci</i>	21 CTS	6
<i>Definizione delle norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali,</i>	Art. 7 DLgs 36/2021	6
<i>Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa</i>	4 DPR IVA	6
<i>Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa</i>	4 DPR IVA	7
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;</i>	4 DPR IVA	6
<i>Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto</i>	15 CTS	6
<i>Diritto di voto dei neo-associati</i>	24 CTS	6
<i>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.  Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione</i>	Art. 24 cod.civ.	8
<i>L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</i>	Art. 24 cod.civ.	9



<i>Apporto prevalente dei volontari</i>	35 CTS	3
<i>Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)</i>	17 CTS	Non necessario
<i>Competenze assemblea</i>	25 CTS	15
<i>Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti</i>	4 DPR IVA	15
<i>Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione</i>	4 DPR IVA	15/6
<i>Eleggibilità libera degli organi amministrativi</i>	4 DPR IVA	15
<i>Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie</i>	4 DPR IVA	12
<i>Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari</i>	4 DPR IVA	14
<i>Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)</i>	24 CTS	16
<i>Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto</i>	24 CTS	15
<i>Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto <u>possono</u> attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.</i>	24 CTS	16
<i>Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile</i>	4 DPR IVA	16
<i>Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea</i>	26 CTS	15
<i>Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)</i>	21 cod.civ.	16
<i>Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.</i>	26 CTS	19
<i>Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.</i>	26 CTS	19

<i>L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;</i>	<i>Art. 7 DLgs 36/2021</i>	<i>21</i>
<i>Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni</i>	<i>26 CTS</i>	<i>Non necessario</i>
<i>Disciplina dell'Organo di controllo</i>	<i>30 CTS</i>	<i>13</i>
<i>Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo</i>	<i>30 CTS</i>	<i>13</i>
<i>Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)</i>	<i>31 CTS</i>	<i>13</i>
<i>Destinazione del patrimonio</i>	<i>8 CTS</i>	<i>11</i>
<i>Divieto distribuzione utili</i>	<i>8 CTS</i>	<i>11</i>
<i>Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge</i>	<i>4 DPR IVA</i>	<i>11</i>
<i>Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi</i>	<i>13 CTS</i>	<i>15,19</i>
<i>Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;</i>	<i>Art. 7 DLgs 36/2021</i>	<i>12</i>
<i>Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio</i>	<i>13 CTS</i>	<i>12</i>
<i>Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi</i>	<i>14 CTS</i>	<i>15,19</i>
<i>Disciplina delle modalità di scioglimento</i>	<i>21 CTS</i>	<i>17</i>
<i>Indicazione delle modalità di scioglimento dell'associazione</i>	<i>Art. 7 DLgs 36/2021</i>	<i>17</i>
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</i>	<i>27 cod.civ.</i>	<i>Non diversamente disciplinato</i>
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>	<i>21 cod.civ.</i>	<i>17</i>
<i>Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale</i>	<i>9, 21 CTS</i>	<i>23</i>
<i>Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge</i>	<i>4 DPR IVA</i>	<i>23</i>
<i>l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni</i>	<i>Art. 7 DLgs 36/2021</i>	<i>23</i>

<i>Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni</i>	<i>98 CTS</i>	<i>No</i>
--	---------------	-----------

Viene quindi data lettura dello statuto allegato, parte integrante del presente atto, sotto la lettera A.

Il/La Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il/la Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il/La Presidente viene delegato/a a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto all'Agenzia delle Entrate in regime di esenzione dall'imposta di registro, avendo esclusivamente introdotto modifiche richieste dalla Legge ai sensi dell'art. 82, comma 3, del DLgs 117/2017, e in regime di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, del DLgs 117/2017, essendo l'associazione iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore con numero di repertorio 36968;
- 2) trasmissione del verbale e statuto registrati agli organismi sportivi affilianti ai fini dell'aggiornamento della documentazione necessaria per il riconoscimento come associazione sportiva dilettantistica;
- 3) trasmissione dell'istanza di aggiornamento dati sulla piattaforma del Registro unico nazionale del terzo settore con deposito di verbale e nuovo statuto registrati.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 23.05 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

**STATUTO DI KYOTO CENTER ASD APS**

**TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE**

**Art. 1**

Nello spirito della Costituzione della repubblica italiana ed in ossequio di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile, è costituita con sede in Guastalla l'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, operante nei settori sportivo, ricreativo, e culturale, che assume la denominazione "KYOTO CENTER ASD APS".

La variazione della sede all'interno del Comune viene deliberata dall'Assemblea ordinaria e di essa viene data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti affilianti.

L'associazione, con delibera del Consiglio direttivo, potrà aderire a Federazioni, Discipline sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI nonché ad Enti e Associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità affini o analoghe, vincolandosi ai relativi Statuti e regolamenti così come si vincola alle norme e regolamenti del CONI e del CIO.

**TITOLO II SCOPO - OGGETTO**

**Art. 2**

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici, intesi come finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale. È assolutamente estranea ad ogni questione razziale, religiosa o politica essendo altresì vietata qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso all'associazione e nella partecipazione alla vita associativa.

**Art. 3 Scopo**

L'associazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale dirette ai soci, relativi famigliari e terzi:

a) l'esercizio in via stabile (e principale) dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare, ma non esaustivo, riferimento alle discipline delle arti marziali, della danza, della ginnastica per la salute e per il fitness;

b) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero, attraverso l'organizzazione di eventi, laboratori esperienziali, momenti formativi e di sensibilizzazione sui temi connessi alle discipline sportive promosse e all'adozione di sani stili di vita;

c) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale in quanto strumentali alla valorizzazione del bene relazionale e finalizzate alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui alle lettere a) e c);

d) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata finalizzata alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui ai punti precedenti.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, in quanto ad esse strumentali e secondarie.

L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolare necessità può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

### **TITOLO III SOCI**

#### **Art. 4 Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti privati senza scopo di lucro od economico, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli nel rispetto dei vincoli contemplati dal Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 5 Ammissione a socio**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il Consiglio Direttivo provvederà a darne comunicazione al diretto interessato che acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo, che potrà delegare uno o più componenti ad accettare disgiuntamente le richieste di ammissione.

In caso di diniego della domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, dovrà essere trasmessa al diretto interessato che potrà così valutare se impugnarla alla prima Assemblea utile.

#### **Art. 6 Vita associativa**

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. I soci minorenni vengono rappresentati in Assemblea dal genitore che ha sottoscritto la domanda di adesione a cui è riconosciuto diritto di voto ma non l'elettorato passivo a meno che non diventi a sua volta socio del sodalizio;
- diritto di godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne a partire dall'accettazione della domanda di ammissione se antecedente alla delibera di convocazione dell'Assemblea;
- diritto di accedere ai libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, anche a mano o a mezzo posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire all'associato il diritto di accedere alla documentazione. Il trattamento dei dati personali ivi contenuti da parte dell'associato è limitato all'esercizio dei diritti e doveri associativi e all'esercizio di azioni in qualsiasi giudizio tese a tutelare la posizione dell'associato o della stessa associazione;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative, di corrispondere la quota sociale.

#### **Art. 7 Obbligo dei soci a versare il contributo associativo annuale**

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE**

#### **Art. 8 Perdita qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o causa di morte.

#### **Art. 9 Recesso e decadenza**

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo, le dimissioni hanno effetto immediato e sono annotate sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolgere o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrecare danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità nel versamento del contributo associativo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'anno sportivo, previo sollecito anche collettivo al versamento. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza e la stessa è annotata sul libro soci.

L'anno sportivo decorre dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

#### **Art. 10 Deliberazioni in materia di esclusione**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha quindici giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del Provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

### **TITOLO V**

#### **Art. 11 Fondo comune**

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione nè all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Per quanto riguarda l'eventuale avanzo di gestione è obbligatorio il suo reinvestimento nelle attività istituzionali della associazione per il perseguimento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.

#### **Art. 12 Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio all'Assemblea degli associati. Il bilancio è a disposizione di tutti i soci che ne volessero prendere visione, presso la sede sociale, nei venti giorni antecedenti la data di effettuazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione dello stesso.

Il bilancio viene redatto secondo il criterio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di ricavi. Nel caso in cui siano svolte attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo evidenzierà nei documenti di bilancio la natura secondaria e strumentale di tali attività nonché il rispetto dei parametri di Legge per il relativo esercizio.

### **TITOLO VI ORGANI**

#### **Art. 13 Organi dell'associazione**

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio direttivo, organo amministrativo;
- c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, anche eventualmente monocratico, eletto nei casi previsti dalla Legge e a cui può essere conferita anche la funzione di revisore contabile qualora in possesso dei requisiti professionali richiesti.

#### **Art. 14 Assemblee**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

#### **Art. 15 L'Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, nella forma del rendiconto per cassa o del bilancio di competenza a seconda dei volumi di ricavi;
- b) approva, nei casi previsti dalla Legge, il bilancio sociale;
- c) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dalla Legge, l'Organo di controllo così come delibera in merito alla revoca dei relativi mandati e all'eventuale esercizio di azione di responsabilità;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- e) approva eventuali Regolamenti, ivi incluso il Regolamento Assembleare che può prevedere la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- f) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.



In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

### **Art. 16 L'Assemblea straordinaria**

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

- 1) modificazioni dello Statuto,
- 2) operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione,
- 3) sullo scioglimento dell'Associazione e liquidazione del patrimonio residuo.

Per modificare lo statuto o per effettuare operazioni straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è valida in presenza di un terzo (1/3) dei soci e le delibere sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 dei soci presenti.

Per la delibera di scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

### **Art. 17 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è formato da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a sette, scelti tra gli associati in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e da quello sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni della prima adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Al consiglio spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) deliberare in merito all'eventuale esercizio di attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nel rispetto delle eventuali indicazioni assembleari in materia;
- c) redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- g) deliberare circa l'esclusione degli associati;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione;

- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- j) garantire la pubblicità delle proprie delibere e l'espletamento di ogni adempimento di Legge previsto in tema di trasparenza gestionale;
- k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

#### **Art. 18 Dimissioni dei componenti il Consiglio**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **Art. 19 Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

#### **Art. 20 Gratuità delle cariche sociali**

Le cariche sociali di Presidente, Vicepresidente, componente del Consiglio direttivo, Segretario e Tesoriere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

### **TITOLO VII SCIoglimento**

#### **Art. 21**

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad uno o più Enti del Terzo Settore per fini sportivi, acquisito il parere dall'Amministrazione preposta.

#### **Art. 22 Norma finale**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di leggi vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e in materia di ordinamento sportivo.